



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE DI APPELLO DI SALERNO**  
**SEZIONE LAVORO**

La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei  
Magistrati:

Dott. Lia DI BENEDETTO	Presidente relatore
Dott. Arturo PIZZELLA	Consigliere
Dott. Mariagrazia PISAPIA	Consigliere

ha pronunciato in data 02/12/2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente

**S E N T E N Z A**

nel giudizio iscritto al n. **446/2022** del ruolo generale appelli lavoro

**TRA**

**NUOVI ORIZZONTI Società Cooperativa Sociale**, in persona del  
legale rappresentante *pro tempore* rappresentato e difeso dall'avv. Corrado  
Spina, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;

**APPELLANTE**



**E**

**CONSALVO PIERPAOLO**, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Gambardella, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;

**APPELLATO**

**OGGETTO: spettanze retributive.**

Appello avverso la **sentenza n. 1265/2022** emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.

**CONCLUSIONI**

**Per l'appellante:** rigettare il ricorso di primo grado, con rivalsa di spese.

**Per l'appellato:** rigettare l'appello, con vittoria di spese.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in data 03/09/2019 Consalvo Pierpaolo, premesso che, dopo un Progetto Formativo di 6 mesi (dal 18/03/2015 al 17/09/2015), aveva lavorato alle dipendenze della Cooperativa in epigrafe per ulteriori 6 mesi (dal 07/10/2015 al 06/04/2016) presso la Casa di Riposo Villa Serena; che aveva svolto le mansioni di “operatore socio sanitario” (livello C2 del CCNL cooperative sociali); che la prestazione era stata resa per n. 40 ore settimanali, con turno di lavoro 7,00-14,00 oppure



14,00-21,00; che non aveva percepito quanto spettante per il lavoro espletato; adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, chiedendo la condanna del convenuto al pagamento di complessivi € 11.091,25 a titolo di retribuzione per i mesi da ottobre 2015 ad aprile 2015, 13<sup>^</sup>, 14<sup>^</sup>, ferie, ROL e TFR, oltre accessori e spese.

Nel costituirsi in giudizio la convenuta confutava le avverse deduzioni in fatto e in diritto. Deduceva che la prestazione era stata eseguita a titolo di mero tirocinio, in base al bando indetto dalla Regione Campania e alla convenzione stipulata con MENHIR ONLUS, senza instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, e con erogazione di € 500,00 mensili ad opera dell'INPS; asseriva che il ricorrente non aveva completato il precedente Progetto Formativo relativo al periodo dal 18/03/2015 al 17/09/2015, e che nel periodo oggetto di causa dal 07/10/2015 al 06/04/2016 aveva pertanto ricevuto la relativa formazione.

Chiedeva il rigetto del ricorso.

Con sentenza depositata in data 07/07/2022 il Giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, attribuendo al ricorrente complessivi € 8.795,33 a titolo di retribuzione ordinaria, 13<sup>^</sup> e TFR in relazione al livello B1. Disponeva la trasmissione della sentenza all'INPS e alla Regione



Campania per il recupero di quanto già indebitamente erogato al ricorrente a titolo di tirocinio.

Avverso tale pronunzia la Cooperativa proponeva appello con ricorso depositato in data 27/09/2022.

L'appellante ribadiva che la prestazione non era stata resa dal Consalvo secondo le modalità proprie della subordinazione, e che i testi escussi in prime cure avevano confermato l'espletamento della formazione di cui al Progetto.

Deduceva che erroneamente il Tribunale aveva dato rilevanza al precedente Progetto formativo anteriore ad ottobre 2015, atteso che tale precedente tirocinio non era stato completato per le ripetute assenze del Consalvo, il quale non aveva completato il monte ore previsto e non aveva conseguito la relativa competenza professionale.

Impugnava la decisione di primo grado anche circa il livello di inquadramento, che non corrispondeva al livello B1 riconosciuto dal Tribunale ma invece andava ricondotto al livello A del CCNL.

Deduceva infine che la prestazione non era stata svolta dal Consalvo a tempo pieno.



Chiedeva pertanto il rigetto integrale della domanda avanzata con il ricorso introduttivo.

Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 05/09/2023, l'appellato deduceva l'infondatezza del gravame della Cooperativa e ne chiedeva il rigetto.

La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc, sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello della Cooperativa è fondato.

I testi escussi dal Tribunale hanno riferito che:

-il Consalvo “prestava assistenza agli anziani ospiti della struttura”;  
“aiutava gli anziani ad accompagnarli al bagno, a metterli a letto, accompagnava a pranzo”; “alcuni anziani venivano anche noi impegnati nell'oratorio e quindi il ricorrente portava le pillole e le medicine”; durante la processione di San Nicola “veniva fatta una sosta anche presso la casa di cura Villa Serena dove il ricorrente accompagnava gli anziani a vedere la statua del Santo”; “preciso di aver visto il ricorrente accompagnare al bagno gli anziani e questo bagno era frequentato anche da noi e dai bambini del catechismo”; “così anche quando facevamo oratorio vedevo



passare il ricorrente nel corridoio di fronte che accompagnava gli anziani a mensa” (teste Villani Nunzio, amico del ricorrente; maestro di catechismo e di oratorio per la chiesa di San Nicola, che utilizzava per tali attività una sala della casa di riposo);

-il Consalvo “portava a pranzo e a cena gli anziani, prestava assistenza agli anziani. Preciso che vi sono anche gli infermieri”; “ribadisco che insieme al Consalvo c’era anche l’infermiere” (teste Masullo Sandra, che svolgeva attività di volontariato e andava a fare compagnia agli anziani della casa di riposo);

-il Consalvo “assisteva gli anziani”; “insieme al Consalvo erano presenti anche altre figure professionali” (teste Lodato Anna Maria, che andava preso la struttura per fare compagnia agli anziani ivi ricoverati);

-il Consalvo “era tirocinante”; “seguiva un accompagnatore...vedendo come alzare un anziano dal letto, mettere il pannolone, accompagnarlo in mensa”; “il Consalvo era sempre al seguito di un operatore. Poteva capitare che nel portare gli anziani disabili in sedia a rotelle alla sala mensa, materialmente e fisicamente fosse il solo ad accompagnarli ma c’era sempre un operatore che guidava anch’esso altre sedie a rotelle insieme ad altri operatori e tirocinanti”; il Consalvo “non svolgeva in



autonomia nessuna attività. Nessuno dei tirocinanti ha mai somministrato farmaci, è l'infermiere a farlo in quanto molto gelosi del porta compresse, tant'è che non fanno somministrare farmaci nemmeno agli OSS figuriamoci ai tirocinanti" (teste Zoppo Valeria, responsabile delle unità amministrative e operative presso la casa di riposo);

-il Consalvo "è stato posto in affiancamento all'occorrenza ai vari operatori socio sanitari che erano in turno"; "è venuto qualche volta con me in affiancamento, per esempio durante il lavaggio dell'anziano lui vedeva come io procedevo, al più manteneva il pannolone per farlo indossare all'anziano"; "nel cambio delle lenzuola mostravo come si doveva procedere"; "il tirocinante è libero di studiare e di osservare il lavoro degli operatori, noi non possiamo obbligarli a lavorare"; "in mia presenza non ho mai visto il Consalvo prestare attività autonomamente"; "il Consalvo come gli altri tirocinanti non aveva un'aula dove studiare, in quanto l'attività era di tipo pratico con noi operatori in affiancamento" (teste Pityciak Maria, dipendente della Cooperativa da 9 anni, ex tirocinante);

-il Consalvo "si limitava a guardare noi operatori socio sanitari cosa facevamo per apprendere il mestiere"; "non ricordo chi avesse in



affiancamento il ricorrente”; “i tirocinanti non potevano fare i turni di notte né ho mai visto gli stessi” (teste Siani Teresa, OSS che lavora presso la struttura dal 2000).

Dal complessivo tenore delle predette deposizioni si evince l'avvenuta attuazione dell'attività di formazione del Consalvo, mediante affiancamento al personale di volta in volta presente durante il turno (la mattina oppure il pomeriggio).

Non risulta confermata l'esecuzione in completa autonomia delle mansioni ad opera del Consalvo, il quale del resto non aveva completato il percorso formativo di cui al precedente tirocinio dal 18/03/2015 al 17/09/2015, e non aveva pertanto ancora acquisito le relative competenze professionali.

Va notato che, con riferimento al mancato completamento del precedente Progetto da parte del Consalvo, il lavoratore qui appellato nulla ha confutato o smentito sul piano fattuale in ordine a quanto eccepito dalla parte appellante.

Il Consalvo non ha neppure dedotto o dimostrato di avere già acquisito *illo tempore* in concreto la piena competenza professionale (sì da essere già interamente formato ed esperto all'epoca di instaurazione del secondo tirocinio dal 07/10/2015 al 06/04/2016, oggetto del presente contenzioso),





né ha addotto che il mancato completamento del monte ore di cui al precedente progetto formativo fosse riconducibile alla responsabilità della Cooperativa.

Anche le prove testimoniali raccolte in primo grado inducono ad escludere il maturo e definitivo possesso – in via di fatto - da parte del Consalvo delle cognizioni professionali inerenti il profilo oggetto della formazione già da epoca anteriore al 07/10/2015.

Tutti i testi hanno attestato concordemente sia l'attività formativa nel periodo dal 07/10/2015 al 06/04/2016 sia la relativa modalità (affiancamento) e il contenuto delle mansioni di cui al Progetto formativo (assistenza agli anziani per le attività quotidiane, igiene personale, cambio lenzuola), mentre sulla somministrazione dei farmaci resta isolata – e dunque non appare sufficiente - la sola dichiarazione del teste Villani (non supportata da alcun ulteriore elemento probatorio).

Non risulta, infine, addotto dal Consalvo, né tantomeno si evince dagli atti o dall'espletata istruttoria, alcuna circostanza fattuale attestante l'esercizio in concreto ad opera della Cooperativa del potere direttivo e disciplinare, tale da configurare la sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 07/10/2015 al 06/04/2016.



La sentenza impugnata va quindi riformata.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.

Trattandosi di accoglimento dell'appello, deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.

### **P.Q.M.**

La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa **n. 446/2022 R.G.** appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **NUOVI ORIZZONTI Società Cooperativa Sociale** nei confronti di **CONSALVO PIERPAOLO**, avverso la **sentenza n. 1265/2022** del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1)accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da Consalvo Pierpaolo con il ricorso introduttivo;
- 2)condanna Consalvo Pierpaolo alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado, liquidate in € 2.695,00 per il primo grado e in € 2.906,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA come per legge.

Salerno, 02/12/2024.



Il Presidente estensore

Dott. Lia DI BENEDETTO

